

**Francesca
Pennacchia**

CN = Francesca
Pennacchia
C = IT

Studio Legale
Avv. Francesca Pennacchia
Avv. Luana Morelli
Velletri, Via Antonio Gramsci n. 19
9635703 – avv.francescapennacchia@legalmail.it – luanamorelli89@pec.it

CC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. – D.L. 02/07/2010 N. 104

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA

E CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per: la Prof.ssa **SIMONA SOCCORSI**, nata a Roma il 20.10.1988, residente in Sezze (LT), Via Porta Gioberti n. 1, C.F. SCCSMN88R60H501A, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente giusta procura speciale in calce al presente atto dall'Avv. Luana Morelli (MRLNU89B41L719Q) e dall' Avv. Francesca Pennacchia (PNNFNC81L49L719G) PEC luanamorelli89@pec.it avv.francescapennacchia@legalmail.it e numero di telefax 06.9635703 e presso di loro elettivamente domiciliata in Velletri, Via Antonio Gramsci n. 19

- Ricorrente -

CONTRO:

- 1- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, C.F.: 80185250588** in persona del Ministro *pro – tempore*; con sede in Via Trastevere n. 76/A, (00153), Roma;
 - 2- M.I.M. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - U.S.R. PER IL LAZIO C.F.: 97248840585** in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, con sede in Via Ribotta n. 41 (00144) – Roma;
 - 3- LICEO ARTISTICO STATALE “ENZO ROSSI”**, in persona del Dirigente scolastico p.t., con sede in (00159) - Roma Via del Frantoio n. 4;
- tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

-Resistenti-

NONCHÉ CONTRO

TIBERI FIORELLA (TBRFLL63B56H501X) nata il 16.02.1963 a Roma (00176) e ivi res.in Via Roberto Malatesta n. 25;

NISTICO' GIUSEPPE (NSTGPP82E25C352K), nato il 25/05/1982 in CATANZARO (CZ) ed ivi residente in Via Bezzecca n. 71, 88100 - Catanzaro (CZ);

-Controinteressati-

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA:

1. Del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. N. 255 del 07/03/2023 con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A014- Discipline Plastiche, scultoree e scenoplastiche negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado per la Regione Lazio, conclusiva della procedura straordinaria bandita con Decreto Direttoriale del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione n. 1081/2022, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado (**All. n.1**) , rettificata con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. N. 359 del 29/03/2023 (All. 1a), nella parte in cui tale graduatoria non riporta il nominativo della Prof.ssa Simona Soccorsi e con condanna dell'amministrazione all'inserimento del nominativo della ricorrente nella graduatoria dei vincitori;
2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dell'interesse legittimo della ricorrente.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- 1- Con decreto del Ministro dell'istruzione n. 108 del 28.4.2022 sono state dettate le disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune di cui all'art. 59 comma 9-bis d.l. 73/2021 (**All. n. 2**). Il concorso articolato su base regionale è finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente (non compreso tra quello di cui al comma 4 del medesimo articolo 59) che abbia svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici. Il d.m. disciplina, altresì, le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato, le caratteristiche del percorso di formazione a cui partecipano i candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali, e della relativa prova conclusiva. Con riferimento alle graduatorie finali esse comprendono un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale, come determinati dal bando da adottarsi ai sensi dell'art. 400 co. 2 del d.lgs. 297/1994 con Decreto del Direttore Generale del personale scolastico.

- 2- In data 6.5.2022 il Direttore generale del Ministero ha emanato il Decreto 1081 con il quale è stato bandito il concorso straordinario di cui all'art. 59 co. 9-bis d.l. 73/2021 (**All. n. 3**). La procedura, conformemente al d.m. 108/2022 è articolata su base regionale, consente la partecipazione per una sola regione e per una sola classe di concorso nella quale il candidato, che vanti tre anni di servizio, abbia maturato almeno una annualità di servizio specifico. Le graduatorie regionali di merito, comprendenti un numero di candidati pari ai contingenti assegnati per ogni regione e classe di concorso, sono predisposte sulla base della prova disciplinare, alla quale sono assegnati nel massimo cento punti e del punteggio dei titoli valutabili, di cui all'allegato B) del Dm. 108/2022, (**All.n.4**) a cui sono assegnati un massimo di punti 50.
- 3- Ai fini di quanto previsto dall'art. 7 co. 2¹ del bando di concorso il candidato che aveva sostenuto la prova orale avrebbe dovuto presentare all'USR responsabile della procedura (secondo le modalità che sarebbero state dallo stesso successivamente indicate) esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione degli stessi titoli doveva essere effettuata entro e non oltre 5 giorni dallo svolgimento della prova orale.
- 4- Pertanto in data 25/07/2022 con nota n. 28066 del 25/07/2022 (**All. n.5**), l'USR Lazio – Direzione Generale Ufficio IV pubblicava l'avviso in merito al concorso straordinario – bis, bandito con decreto 1081/2022, chiarendo ai candidati le modalità di presentazione dei titoli valutabili. L'USR, quindi comunicava che tale documentazione poteva essere inviata o all'indirizzo mail della scuola o sede di esame presso cui i candidati erano stati convocati per la prova orale, oppure - esclusivamente per le classi di concorso per le quali le prove orali non si sarebbero svolte presso un istituto scolastico – alla specifica casella di posta elettronica DRLA.TITOLICONCORSO@ISTRUZIONE.IT segnalata direttamente dall'USR Lazio.
- 5- L'USR informava inoltre che le comunicazioni inviate alla sopra citata casella di posta dai candidati di tutte quelle classi di concorso le cui prove orali si sarebbero svolte presso un istituto scolastico

¹ Articolo 7 - Dichiarazione e presentazione dei titoli 1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato B al Decreto Ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. La dichiarazione dei titoli è effettuata nell'istanza di partecipazione di cui all'articolo 4. 2. Il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all'USR responsabile della procedura, secondo le modalità indicate dall'USR stesso, esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale. 3. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

non sarebbero state inoltrate alla commissione giudicatrice in quanto, come già specificato, tali candidati avrebbero dovuto fare esclusivamente riferimento alla mail istituzionale della scuola sede d'esame, e da ciò ne deriva che, di tutti i titoli presentati in maniera impropria non si sarebbe potuto tener conto. Inoltre si rappresentava che non era necessario produrre né all'Ufficio né alla Commissione i titoli già autocertificati o documentati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale quali abilitazioni specifiche; titoli di specializzazione; titoli di studio compresi i diplomi di perfezionamento; titoli di servizio (come precisato dall'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione Pubblica).

- 6- Ai fini dell'elencazione completa dei titoli da non presentare, in quanto già documentati con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, si rinviava inoltre ai citati artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (**All. n.6**).
- 7- Alla luce di quanto sin qui esposto, la ricorrente in possesso dei requisiti di accesso al concorso, in data 15/06/2022 presentava domanda di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria di cui al presente ricorso (**All.n.7**) attraverso l'applicazione "*Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive*" autocertificando ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti richiesti dall'art.4 del DD. 1081/2022 compresi i titoli valutabili di cui all'Allegato B del D.m. 108/2022. Inoltre è utile ricordare che la Prof.ssa Simona Soccorsi dichiarava in domanda altresì il possesso di un certificato ***titolo di preferenza ai sensi dell'art 33 comma 6 con diritto di precedenza nella scelta della sede*** con decorrenza dalla data del 20/11/2018. Inoltre la Prof.ssa dichiarava il possesso di un certificato di invalidità che, come sancito all'art. 5 co, 4 del DPR n. 487/1995, consente alla Prof.ssa Soccorsi di accedere ai benefici di cui alla L. 68/99, come da verbale della commissione medica INPS per l'accertamento dell'invalidità civile del 20.11.2018 e ss. Revisioni (**All. n.7a**) ***con riserva del posto in graduatoria***.
- 8- Si rammenta che i titoli di riserva così come i titoli di preferenza incidono non solo sulla formazione della graduatoria, ma altresì sulla scelta delle sedi disponibili conferite al ruolo.
- 9- In data 12.12.2022 presso il Liceo Artistico "Enzo Rossi" di Roma, la Prof.ssa Simona Soccorsi sosteneva, quindi, la prova orale per la classe di concorso A014. All'esito dell'espletamento di tutte le prove, in data 07/03/2023 l'USR Lazio procedeva alla pubblicazione della graduatoria dei soli candidati vincitori individuati in numero di 15 nel succitato bando, contingente assegnato alla predetta procedura concorsuale, (tra i quali la ricorrente non compare), nessun rilievo riconoscendo

invece ai candidati idonei (**cfr. all. n.1**).

- 10- Per questa ragione, in data 28/03/2023 la Prof.ssa Simona Soccorsi presentava formale istanza di accesso agli atti al fine di conoscere le ragioni a fondamento della sua esclusione, nonché quelle dell'inclusione degli altri candidati nella formazione della graduatoria dei vincitori (**All. 8**).
- 11- Nelle more, dato atto del reclamo presentato in data 01/03/2023 da uno dei candidati vincitori, con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. N. 359 del 29/03/2023, veniva pubblicata la rettifica della predetta graduatoria di merito (**cfr. all. 1a**). Graduatoria dalla quale la ricorrente risultava ancora esclusa.
- 12- In data 26/04/2023, a fronte dell'istanza formulata, di concerto l'USR Lazio e l'Istituto Scolastico "Enzo Rossi" di Roma, provvedevano a trasmettere l'unica documentazione in loro possesso, soddisfacendo solo parzialmente, in maniera lacunosa e comunque non esaustiva tutto quanto richiesto, come comprovato dalla corrispondenza in allegato (**All. n. 9**).
- 13- Da quanto emerso a seguito dell'accesso agli atti, stante la tabella dei titoli valutabili di cui all'allegato B al d.m. 108/2022, la Prof.ssa Soccorsi ha totalizzato un punteggio complessivo pari a 60.50 così composto:
- Titolo di accesso: Diploma accademico di II livello Accademia Belle Arti con titolo congiunto di cui al diploma di arte applicata, arte dei metalli e dell'orificeria: punti 12,50;
 - Altri titoli valutabili di cui al punto B.4.6: Diploma accademico di II livello Accademia delle Belle Arti- arte per la terapia: punti 7,50;
 - Titoli di servizio valutati perché svolti sulla specifica classe di concorso: n. 2 annualità nello specifico a.s. 2017/2018, nonché a.s. 2016/2017 attribuendo punti 1,25 per ciascun anno di servizio, per un totale di punti 2,50;
 - Punteggio assegnato alla prova orale: punti 38/100.
- Ne segue che tutto quanto dichiarato in domanda dalla Prof.ssa Soccorsi rientra senza ombra di dubbio, nell'alveo dei titoli autocertificabili e comunque valutabili anche qualora non prodotti, pertanto validabili (**All. n. 10 e 11**).
- 14- Pertanto risulta certamente inopinabile che il punteggio finale dell'odierna ricorrente non sia sindacabile.
- A onor del vero, lo stesso non può dirsi per alcuni dei candidati presenti in graduatoria, vedi il candidato collocatosi in quindicesima posizione, che si vede riconosciuto un punteggio totale pari a 61,75 (**cfr. all.1**) sulla scorta di titoli non prodotti e tantomeno autocertificabili, come da pec del

12/04/2023 (cfr. pag. 2 all. 9) che pertanto non avrebbero dovuto concorrere alla formazione del punteggio attribuito. Ciò comportando l'illegittima inclusione in graduatoria dello stesso, a discapito della Prof.ssa Soccorsi, che si vede quindi ingiustamente scavalcata. È evidente come la condotta della P.A. sia violativa del principio di non discriminazione, sotteso al principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., e più in generale, del Capo III della Carta di Nizza alla quale nel 2009 – con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona- è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei trattati².

15- Pertanto, il mancato inserimento della ricorrente in graduatoria è da imputarsi esclusivamente alla condotta della resistente amministrazione, la quale ha agito in aperta violazione di legge attraverso l'erronea attribuzione di punteggi ai candidati individuati come vincitori della procedura *de quo*.

Per questa ragione, la Prof.ssa Soccorsi Simona ricorre innanzi a Questo Ecc.mo T.A.R. chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS.

Come riferito in punto di fatto, ai sensi della tabella di valutazione di cui all'allegato B del bando di concorso, la ricorrente ha legittimamente maturato un punteggio complessivo per titoli di 22,50, stante la dichiarazione di titoli autocertificabili e pertanto correttamente valutabili. Non sussiste per questa ragione alcun onere di produzione degli stessi in capo alla ricorrente. Onere che invece, dal combinato disposto dell'art. 7 del d.d. 1081/2022 e della nota ministeriale n. 28066 del 25/07/2022, insiste in capo a tutti quei candidati in possesso di qualsivoglia titolo non espressamente indicato negli art. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Ne deriva che la mancata produzione dei titoli non ricompresi nei predetti articoli comporta la non valutabilità degli stessi ai fini della formazione della graduatoria.

A rigor di logica, se da un lato la procedura impone la produzione dei soli titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, sorge necessariamente in capo alla pubblica amministrazione in qualità di Responsabile della procedura e della Commissione giudicatrice che redige la graduatoria a seguito degli esiti della prova disciplinare e della valutazione dei titoli (art. 9 d.m. 108/2022) il dovere di esercitare un potere di controllo circa quanto effettivamente prodotto o meno, nonché l'obbligo di non valutare ciò che seppur correttamente dichiarato in domanda dai candidati non risulta poi effettivamente prodotto nei tempi e nei modi di cui al già più volte citato

² Vedi in tal senso C.d.S Sez. VI n. 2138 del 27/04/2015.

combinato disposto di cui all'art. 7 co. 2 del bando n. 1081/2022 e della nota n. 28066 del 25/07/2022. Condotta questa che se posta in essere dal Responsabile del procedimento amministrativo determina vizi "a cascata" che si riverberano nel tempo sull'intero procedimento comportando l'illegittimità derivata dell'atto finale, nel caso specifico la graduatoria dei vincitori della procedura concorsuale, in quanto l'atto amministrativo di per sé valido in tali casi subisce le conseguenze di invalidità di un altro atto, precedente o presupposto, con il quale sia in toto legato da un nesso di natura procedimentale o da un rapporto di presupposizione.

Nel caso di specie si evince come chiaramente l'amministrazione resistente sia incorsa in tale errore ponendo in essere l'appena descritta condotta. Lo prova il fatto che il candidato collocatosi in posizione numero 15 (ultima posizione utile ai fini dell'assunzione in ruolo) dichiarava in domanda, ma non produceva all'Istituto Enzo Rossi di Roma, il possesso della certificazione di lingua inglese - livello C1, attributiva di 3,75 punti di cui lo stesso ha effettivamente e ingiustamente beneficiato. Si rammenta che la suddetta certificazione non è annoverata tra i documenti autocertificabili come per altro tutti i titoli conseguiti all'estero e/o presso istituzioni non pubbliche come per legge, così come provato dalla schermata dei titoli (**All. n. 12**)

Secondo la tabella di valutazione titoli (cfr. all. n. 4) sez. B.4.12 a tale certificazione viene attribuito un punteggio di 3,75. Vi rientrano tutte quelle certificazioni linguistiche ai sensi del d.m. 3889 del 2012 conseguite presso gli enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il predetto decreto precisa che può essere valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera. Da ciò, considerato che successivamente all'istanza di accesso agli atti la P.A odierna resistente ha ritenuto di dover produrre solo quanto concerne la posizione degli ultimi cinque candidati, non può essere escluso che nell'attribuzione del punteggio di tutti i docenti vincitori inseriti in graduatoria non si sia verificata un'analoga e non corretta validazione dei titoli.

Alla luce di ciò, le valutazioni della commissione possono essere illegittime e dannose per il candidato anche quando comportano l'ammissione di altro soggetto che è poi risultato vincitore del concorso, o quando a quello stesso soggetto è stato dato un maggior punteggio sulla base di una errata applicazione del bando (*lex specialis*): anche in tali casi il candidato danneggiato può impugnare la graduatoria nella parte in cui è stato ammesso l'altro soggetto o nella parte in cui questi ha ingiustamente ottenuto i punti necessari a superarlo in graduatoria. Questa è la medesima situazione della Prof.ssa Soccorsi che si vede ingiustamente estromessa dalla graduatoria con un punteggio effettivo di 60.50, a fronte

dell'illegittima inclusione di almeno un candidato (vedi il candidato in posizione n. 15 – Prof. Gian Lorenzo Fiume), il cui punteggio decurtato di almeno 3,75 punti, lo collocherebbe in posizione deteriore con punti 58 anziché 61,75, rispetto alla ricorrente.

Ma vi è di più.

Il Prof. Fiume a seguito di tale decurtazione di punteggio verrebbe pertanto estromesso dalla graduatoria dei vincitori con conseguente inserimento della Prof.ssa Soccorsi che ha totalizzato un punteggio pari a 60,50, contro i suoi 58. Risulta pertanto superata la cd. *prova di resistenza* (TAR Lazio, Sez. III S., sent. dell'8 gennaio 2021, n. 249), ovvero la prova che in relazione alle specifiche censure dedotte, dimostra la possibilità per la Prof.ssa Soccorsi di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti.

Inoltre si ribadisce quanto già esplicito in punto di fatto circa la possibilità per la ricorrente di beneficiare dei titoli di riserva e di preferenza di cui è in possesso, qualora inserita in graduatoria, considerato che alcuno degli altri candidati vincitori possiede titoli di riserva (cfr. all. 1).

Per cui la condotta dell'amministrazione resistente è da considerarsi illegittima.

ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ ED ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA– VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA.

La condotta della Pubblica amministrazione se da prima ha evidenziato una evidente violazione della Lex specialis, integra altresì il profilo di cui all'eccesso di potere considerato come un vizio di legittimità dell'atto amministrativo che si manifesta nel cattivo uso del potere da parte della Pubblica Amministrazione o nella deviazione del potere da quei principi generali stabiliti dal legislatore, come la correttezza, la buona fede, la trasparenza, la diligenza, uguaglianza e buon andamento della p.a.

L'eccesso di potere si configura quindi in presenza di condotte della commissione da ritenersi illegittime, e ciò si verifica ad esempio quando le norme concorsuali vengono applicate apparentemente in modo corretto, ma poi da una attenta analisi risulta che tali decisioni sono irragionevoli, per lo più perché hanno condotto all'esclusione del candidato con una motivazione che appare assente o insufficiente, contraddittoria o comunque illogica, contrastante con i documenti di gara che dimostrano il contrario, di fatto espressiva di una diversità di trattamento se paragonata ai

provvedimenti resi a parità di condizioni dalla commissione per altri concorrenti a favore dei quali ha reso un provvedimento più favorevole.

I provvedimenti impugnati con il presente ricorso si pongono dunque in palese contrasto anche con l'art. 97 della Cost., attesa l'inesistenza dell'interesse pubblico, attuale e concreto. La richiamata norma costituzionale esige, infatti, che la pubblica amministrazione agisca secondo i principi dell'imparzialità – correlato al divieto di porre in essere atti di natura discriminatoria (art. 3 della Cost.) – e di buon andamento dell'attività amministrativa. Quest'ultimo principio si concreta in una serie di criteri riconducibili, tutti insieme, ai concetti di efficacia ed efficienza, ai quali sottendono la non disparità di trattamento garantendo il rispetto del principio di buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa, principi che orientano l'attività della P.A., che rammentiamo essere volta alla realizzazione dell'interesse pubblico.

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa:

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ill.mo Presidente dell'Ill.mo T.A.R. adito, per i motivi sopra indicati, di ordinare all'Amministrazione di inserire la ricorrente nella graduatoria dei vincitori e alla stipula del contratto a tempo determinato a sensi dell'art 17 del d.m. 108/2022, misura che peraltro nemmeno incide sull'organizzazione del personale disposta per il corretto avvio del corrente anno scolastico in quanto la ricorrente è già stata incaricata a termine, da GPS, su cattedra di durata annuale. Ugualmente non incide sull'assetto organizzativo della P.A. la partecipazione della ricorrente alle attività formative di cui all'art. 18 del dm. 108/2022 che sono tutte a carico dei candidati vincitori, ma che tuttavia eviterà il prodursi di un danno certamente non più riparabile con conseguente definitiva perdita della possibilità di poter ottenere l'immissione in ruolo.

Il danno ingiusto è evidente se solo si considera che il concorso straordinario è preordinato al superamento del precariato e che la ricorrente andrebbe a collocarsi certamente tra i migliori 15 candidati vincitori, ma risulta ingiustamente penalizzata da un errore nella validazione dei titoli dichiarati in domanda, tra quelli non autocertificabili e non prodotti.

Per quanto sinora esposto, si chiede l'accoglimento della domanda cautelare con ordine all'Amministrazione resistente di inserire il nominativo della ricorrente nell'elenco dei vincitori e consentire alla stessa di accedere al percorso disciplinato dagli artt. 17 e segg. del dm. 108/2022.

Velletri, 4 maggio 2022

AVV. FRANCESCA PENNACCHIA

AVV. LUANA MORELLI

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, annullare i provvedimenti impugnati in relazione ai profili specificamente censurato e condannare la p.a. resistente a inserire il nominativo della ricorrente nella graduatoria impugnata ovvero ad adottare un provvedimento equipollente che assicuri il medesimo risultato, e in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Salvo ogni altro diritto.

Velletri, 04/05/2023

Avv. Francesca Pennacchia

Avv. Luana Morelli

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile pertanto per la presente è dovuto il versamento di un c.u. pari ad euro 325,00.

I procuratori chiedono di ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata luanamorelli89@pec.it - avv.francescapennacchia@legalmail.it.

Avv. Francesca Pennacchia

Avv. Luana Morelli

Si versano in produzione i seguenti documenti:

- 1) Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. N. 255 del 07.03.2023 e allegata graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A014- Discipline Plastiche, scultoree e scenoplastiche negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado per la Regione Lazio;

- 1.a.) Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. N. 359 del 29/03/2023;
- 2) Dm 108/2022;
- 3) DD 1081/2022;
- 4) Tabella dei titoli valutabili All. B;
- 5) Nota n. 28066 del 25/07/2022
- 6) Artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000;
- 7) Domanda di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria del 15/06/2022 della candidata Simona Soccorsi;
- 7a) Verbale inv. Civ. del 20/11/2018;
- 8) Istanza di accesso agli atti del 28/03/2023;
- 9) Esito accesso agli atti trasmesso a mezzo pec in data 26/04/2023;
- 10) Schermata "Piattaforma Concorsi" Prof.ssa Simona Soccorsi;
- 11) Verbale prova orale del 12/12/2022;
- 12) Schermata "Piattaforma Concorsi" Prof. Fiume Gian Lorenzo.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
EX ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso

ESPONGONO

- Il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di annullamento dei provvedimenti n. 255 del 07/03/2023 e n. 359 del 29/03/2023 a mezzo del quale la Pubblica Amministrazione pubblicava in data 07.03.2023 la graduatoria dei candidati idonei per la classe di concorso A014, poi rettificata come sopra;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che risultano inseriti nella graduatoria di merito di cui al provvedimento appena menzionato per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente;

RILEVATO CHE

- La notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la parte ricorrente;
- Sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito *“ai fini dell’integrazione del contraddittorio per pubblici reclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall’inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell’art. 52 comma 2 C.P.A. (“termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;*
- Visto l’art. 151 c.p.c. il quale dispone che “il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;
- Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive”

TANTO PREMESSO SI
FORMULA ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l’opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell’art. 151 c.p.c, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

Nei confronti di tutti i docenti individuati tra i candidati presenti in graduatoria così come pubblicata con provvedimento n. 255 del 07/03/2023 rettificata con provvedimento n. 359 del 29/03/2023 per la classe di concorso A014 di appartenenza della ricorrente, attraverso la pubblicazione sull’area tematica del sito web del Ministero dell’Istruzione e del Merito (M.I.M).

Velletri, 04.05.2023

Avv. Luana Morelli

Avv. Francesca Pennacchia

Firmato digitalmente da

Luana Morelli

CN = Luana Morelli
C = IT